



**PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE ISCRITTO ALL’ALBO
TENUTO DALLA COVIP AL N. 5053**

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione FEELGOOD.

Italiana Assicurazioni S.p.A. che istituisce la suddetta forma pensionistica individuale si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

ed. 3/2016 - Tar. C11B

REGIME FISCALE DELLE FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI ATTUATE MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP)

Le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono soggette ad imposta sostitutiva del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva in misura ridotta, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9%, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

I proventi derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15%. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante della relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del piano individuale di previdenza, a partire dal periodo d'imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n.252, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore ad euro 5.164,57. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda le persone fiscalmente a carico, i contributi versati nel loro interesse sono deducibili da coloro nei confronti dei quali dette persone sono a carico, fermo restando il limite massimo complessivo di euro 5.164,57.

In relazione ai contributi per i quali l'aderente non abbia fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, l'aderente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in quanto tale conferimento non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF e pertanto non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile è consentito, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazioni a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57

euro, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazione

Le somme versate dall'aderente per reintegrare eventuali anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di € 5.164,57). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato non dedotto.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto

- della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione,
- dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile),
- del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Prestazioni in capitale

A decorrere dal 1° gennaio 2007, lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007, tutte le disposizioni concernenti il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere da tale data. La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n.47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Prestazione in forma periodica (rendita)

Le prestazioni erogate in forma periodica devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335. In quest'ultimo caso la prestazione essere erogata interamente in forma di capitale.

Tali prestazioni sono assoggettate ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata, attenuata grazie alla riduzione di tale aliquota di 0,3 punti

percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

L'ammontare imponibile sarà calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita, sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva in misura ridotta, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate (erogabili nel limite massimo del 75%) sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del:

- 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è applicata sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Riscatti

Relativamente al riscatto della posizione individuale, sull'imponibile calcolato con le modalità sopraindicate, viene operata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo definitivo del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.